

## Circolare n° 2 del 06/02/2020

NOVITA' FISCALI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2020 – SECONDA PARTE	COMMI
1. <u>Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito</u>	629
2. <u>Fringe benefit veicoli aziendali</u>	632-633
3. <u>Tassa sulla plastica (c.d. <i>plastic tax</i>)</u>	634
4. <u>Tassa sulle bevande zuccherate (c.d. <i>sugar tax</i>)</u>	661
5. <u>Buoni pasto mense aziendali</u>	677
6. <u>Revisione della <i>web tax</i></u>	678
7. <u>Tracciabilità delle spese detraibili</u>	679-680
8. <u>Contrasto all'evasione e analisi del rischio</u>	681/686
9. <u>Estromissione degli immobili da parte dell'imprenditore individuale</u>	690
10. <u>Modifiche al regime forfettario</u>	691-692
11. <u>Rivalutazione terreni e partecipazioni</u>	693-694
12. <u>Imposta sostitutiva plusvalenze da cessione degli immobili</u>	695
13. <u>Rivalutazione dei beni d'impresa</u>	696/703
14. <u>Estensione ambito soggettivo IVIE e IVAFE</u>	710-711
15. <u>Differimento deduzione ammortamento avviamento</u>	714-715
16. <u>Unificazione IMU – TASI</u>	738/783
17. <u>Accertamenti esecutivi tributi Enti Locali</u>	784/815
18. <u>Proroga detrazione "bonus verde"</u>	-
19. <u>Cedolare secca sugli immobili commerciali</u>	-

### 1. RIMODULAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO

È stata introdotta una rimodulazione delle **detrazioni per oneri previsti dall'articolo 15 del TUIR in base al reddito complessivo del contribuente**. In forza di tale riduzione:

- la **detrazione spetta per l'intero importo** qualora il reddito complessivo del contribuente non ecceda euro 120.000;

- la **detrazione spetta in misura inferiore**, tra 120.000 e 240.000 euro di reddito le detrazioni si riducono progressivamente, per annullarsi completamente al raggiungimento della seconda soglia. Tale riduzione non si applica in ogni caso agli interessi per mutui e alle spese sanitarie.

## 2. **FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI**

È stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli/motoveicoli/ciclomotori assegnati **in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti**. Le novità introdotte, che entreranno in vigore a partire dal **1° luglio 2020**, comporteranno una differente tassazione del *fringe benefit* in capo al lavoratore dipendente in base al tipo di veicolo concesso in uso, con penalizzazioni per i veicoli più inquinanti.

L'attuale disciplina prevede per il dipendente al quale sia stato attribuito il veicolo ad uso promiscuo la determinazione di un *fringe benefit* pari al **30%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI. Tale disciplina resterà valida per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **prima del 1° luglio 2020**.

Per i veicoli concessi in uso dopo tale data, ai fini del calcolo del *fringe benefit*, occorrerà prendere in considerazione anche il livello di emissioni (misurato in emissione di CO2) del veicolo, aumentando la percentuale con cui determinare i chilometri da addebitare secondo la seguente tabella:

Emissioni di CO2 del veicolo	Percentuale applicabile
Fino a 60 g/km	25%
Superiore a 60 g/km e fino a 160 g/km	30%
Superiore a 160 g/km e fino a 190 g/km	40%
Superiore a 190 g/km	50%

## 3. **TASSA SULLA PLASTICA (C.D. PLASTIC TAX)**

È stata istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), c.d. *plastic tax*. Tale nuova imposta è applicata ai prodotti volti al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, anche sotto forma di fogli, pellicole o strisce, che sono realizzati con l'utilizzo di materie plastiche e non sono stati concepiti per essere utilizzati più volte. Soggetto passivo di questa nuova imposta è:

- il fabbricante di nazionale MACSI;
- il soggetto che acquista MACSI nell'esercizio di attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato per i MACSI provenienti dall'UE;
- l'importatore di MASCI da Paesi extra-UE.

L'imposta è dovuta nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di plastica contenuta nei MACSI.

L'attuazione di tale nuova disciplina è demandata ad un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da emanare entro il mese di maggio 2020. Le previsioni della nuova disciplina avranno effetto a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento.

## 4. **TASSA SULLE BEVANDE ZUCCHERATE (C.D. SUGAR TAX)**

È stata introdotta un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. *sugar tax*). Per bevande analcoliche edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci della nomenclatura UE NE 2009 2202 (succhi di frutta o di ortaggi e legumi, acque con aggiunta di zucchero), ottenuti con aggiunta di edulcoranti e aventi titolo alcolometrico inferiore o uguale al 1,2% in volume.

L'imposta è dovuta dal fabbricante, dall'acquirente (in caso di acquisti da Paesi UE) o dall'importatore (nel caso di acquisti extra-UE). L'imposta si applica nelle seguenti misure:

- 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti;
- 0,25 euro al chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

L'attuazione di tale disciplina è demandata alla pubblicazione di un decreto del MEF, da emanarsi entro febbraio 2020. Le disposizioni avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra.

## 5. BUONI PASTO MENSE AZIENDALI

È confermata la **riduzione a 4 euro** del limite giornaliero entro il quale è prevista l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei **buoni pasto cartacei**, mentre viene **innalzato a 8 Euro** quello relativo ai **buoni pasto elettronici**.

Non sono inoltre tassate, come previsto dalle norme precedentemente in vigore, la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro o in mense aziendali da esso organizzate/gestite da terzi, né le indennità sostitutive (fino a 5,29 euro al giorno) di somministrazioni di vitto corrisposte ai cantieri edili, alle strutture lavorative temporanee, e alle strutture lavorative situate in zone prive di servizi di ristorazione.

## 6. REVISIONE DELLA WEB TAX

È confermata la revisione della disciplina della **web tax**, applicabile a partire dal 1° gennaio 2020 alle imprese che realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, **ricavi complessivi pari almeno a 750 milioni di euro**, di cui ricavi derivanti da servizi digitali **realizzati in Italia pari almeno a 5,5 milioni di euro**.

Non sono considerati servizi digitali, e dunque sono **esclusi dalla web tax**:

- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo sia quello di fornire agli utenti dell'interfaccia contenuti digitali, servizi di comunicazione servizi di pagamento;
- la fornitura di servizi finanziari da parte di entità finanziarie regolamentate, e la cessione di dati da parte degli stessi soggetti.

**L'imposta dovuta è pari al 3% dei ricavi** realizzati nell'anno, il versamento è fissato al giorno 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre la dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili deve essere presentata entro il 31 marzo.

## 7. TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DETRAIBILI

E' stabilito che per godere del beneficio di detrazione fiscale del 19% degli oneri di cui all'art. 15 del Tuir è obbligatorio il pagamento con mezzi tracciabili. **Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nostra Comunicazione n. 1.**

## 8. CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ANALISI DEL RISCHIO

Viene previsto che per le attività di analisi del rischio di evasione, l'Agenzia delle Entrate possa avvalersi, anche previa "pseudonimizzazione" dei dati personali dei contribuenti (tecnica che consente di conservare i dati in una forma che impedisce l'identificazione del soggetto senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive), di tecnologie, elaborazioni ed interconnessioni con altre banche dati (tra cui l'Archivio dei rapporti finanziari). Lo scopo è quello di individuare criteri utili all'emersione di posizioni con elevato profilo di rischio da sottoporre a controllo ed incentivare l'adempimento spontaneo.

## 9. ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Viene disposta la riapertura dei termini per **l'estromissione agevolata dei beni** dal patrimonio dell'impresa, rinviando alla disciplina contenuta nella Legge di Stabilità 2016.

Pertanto, l'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2019 possedeva **beni immobili strumentali** può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione degli stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.**

I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.

## 10. MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

Sono state riviste le condizioni di accesso/mantenimento del regime agevolato:

- è confermato il limite di ricavi/compensi dell'anno precedente di euro 65.000;
- è stato reintrodotta un limite alle spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e per collaboratori, ora nella misura di euro 20.000;
- **è stata prevista l'esclusione dal regime forfetario per i soggetti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti euro 30.000.** È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il regime forfetario non può essere adottato qualora si operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro;
- permane l'incompatibilità per i soggetti che detengono una partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione.

Viene inoltre prevista una riduzione dei termini per l'accertamento da parte dell'Agenzia Entrate, per chi utilizza la fatturazione elettronica per certificare i propri ricavi.

## 11. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene disposta la riapertura dei termini al 2020 per la **rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola** da parte di persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

I termini e le modalità della rideterminazione del valore fiscale dei beni, ad eccezione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, sono allineati a quelli delle norme precedenti: **entro il 30 giugno 2020** è necessario provvedere alla redazione ed all'asseverazione della **perizia di stima**, ed al versamento dell'imposta sostitutiva pari all'11% sia per le partecipazioni qualificate/non qualificate che per i terreni.

## 12. IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE DA CESSIONE DI IMMOBILI

Viene disposto l'aumento, dal 20% al 26%, dell'imposta sostitutiva dovuta sulla plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili e terreni edificabili acquistati/costruiti da non più di 5 anni.

## 13. RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

Viene prevista la riapertura dei termini per l'effettuazione **della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni**, a favore delle società e degli enti commerciali che non utilizzano i principi contabili internazionali.

Si ricorda che la rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2019 e deve riferirsi a beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018; non possono essere invece oggetto di rivalutazione i "beni merce", ovvero i beni alla cui produzione o scambio è destinata l'attività d'impresa.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva, pari al 12% per i beni ammortizzabili e al 10% per i beni non ammortizzabili.

Il **saldo attivo di rivalutazione** deve essere imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

In caso di cessione, assegnazione ai soci, autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione**, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva possono essere **versate a rate**.

#### 14. ESTENSIONE AMBITO SOGGETTIVO IVIE E IVAFE

A decorrere dal 2020, è prevista l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFA, imposte sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute, anche indirettamente, all'estero, agli **enti non commerciali ed alle società semplici/equiparate**.

Nei casi di esonero dagli obblighi di compilazione del quadro RW (attività gestite da intermediari residenti) gli intermediari devono determinare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

#### 15. DIFFERIMENTO DEDUZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Viene confermato il differimento al 2025 e ai 4 periodi di imposta successivi, della deducibilità ai fini IRES e IRAP, delle quote del 5% di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali riferite al 2019.

Non si tiene conto di tali differimenti per la determinazione degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

#### 16. UNIFICAZIONE IMU – TASI

A decorrere dal 2020, ferma restando la disciplina relativa alla TARI, le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla **nuova IMU**, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quelle previgenti. Viene quindi soppressa la TASI, il cui gettito sarà sostituito da un'IMU fondata su un'aliquota base incrementata.

La prima conseguenza di questo intervento è l'esonero per i detentori degli immobili (inquilini, comodatari, e così via) da qualunque obbligo di versamento. Quindi, dal 2020, il prelievo **tornerà ad essere a carico dei soli titolari dei diritti reali sugli immobili**. Ovviamente **gli occupanti continueranno ad essere soggetti al prelievo in relazione all'imposta sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)**.

Per maggiori approfondimenti rinviamo alla Comunicazione di prossima pubblicazione.

#### 17. ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI

È stato introdotto l'**accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione **dei tributi degli Enti locali** (ad esempio, IMU/TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Pertanto l'avviso di accertamento e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **riportare anche l'indicazione dell'intimazione ad adempiere** entro il termine di presentazione del ricorso (entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), devono inoltre contenere l'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle relative disposizioni; gli atti inoltre **acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso** (ovvero, decorsi

60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto esecutivo, l'Ente deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le procedure esecutive.

Su richiesta del debitore, **sarà ammesso anche il pagamento rateale delle somme dovute, fino ad un massimo di 72 rate mensili.**

## **18. PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"**

Viene prorogata per il 2020 la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**. La detrazione è fruibile dal proprietario o dal detentore dell'immobile su cui vengono effettuati i predetti interventi, sino ad un limite di spesa di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo.

## **19. CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI COMMERCIALI**

Non è stata invece riconfermata per il 2020 la possibilità di optare per la cedolare secca in caso di locazione di immobili commerciali di categoria C1 (negozi e botteghe). Restano valide le opzioni effettuate entro il 31 dicembre 2019.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati

---

### **Milano**

Via Carducci, 32  
Tel +39 02 855.031  
milano@tcapartners.it

### **Milano Area Legale**

Via S. Vittore, 16  
Tel +39 02 366.336.63  
legal@tcapartners.it

### **Torino**

Piazza Carlo Felice, 18  
Tel +39 011 538.386  
torino@tcapartners.it

### **Roma**

Via Boncompagni, 93  
Tel +39 06 97.27.37.88  
roma@tcapartners.it